

PROMEMORIA 2011

Ferie, Permessi, Banca Ore e Straordinari - **BANCARI - CCNL ABI**



FISAC CGIL

WWW.FISAC.IT

Segretario Generale
AGOSTINO MEGALE

Segreteria Nazionale
Elena Aiazzi
Giuliano Calcagni
Giovanni Cavalcanti
Merida Madeo
Enrico Segantini
Costanza Vecera
Maurizio Viscione

Indirizzo
Fisac Cgil
Via Vicenza 5/a
00185 - Roma
Telefono
06 448841
Fax
06 4457356
Mail
fisac@fisac.it

SEMIFESTIVITA' (Art. 31, 48 e 101 CCNL)

Cadono nelle seguenti date: 14/8 – 24/12 – 31/12 – ricorrenza del Santo Patrono.

In corrispondenza di queste giornate la prestazione lavorativa del personale non può superare le 5 ore, ad eccezione degli addetti a custodia e guardiania.

Il personale a tempo parziale osserva il normale orario d'entrata, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno; ecco alcuni esempi:

TIPO CONTRATTO	ORARIO IN GIORNATA NORMALE	ORARIO IN GIORNATA SEMIFESTIVA
32,5 ore settimanali	6 h 30 m	4 h 20 m
30 ore settimanali	6 h	4 h
27,5 ore settimanali	5 h 30 m	3 h 40 m
26,25 ore settimanali	5 h 15 m	3 h 30 m
25 ore settimanali	5 h	3 h 20 m
22,5 ore settimanali	4 h 30 m	3 h

In questi giorni l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.

EX FESTIVITA' (Art. 50 CCNL)

Cadono nelle seguenti date: 19/3 – 29/6 – 4/11 – Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua – 2/6) – Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua – 23/6). Per ognuna di queste date spetta 1 giorno di permesso retribuito a patto che:

- queste ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessata/o;
- che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

Questi permessi sono fruibili anche a ore (con limite minimo di 1 ora) nel periodo 16 gennaio – 14 dicembre, compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di utilizzo va effettuata con un congruo preavviso; ove si intenda utilizzarli, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie – in tre o più giornate consecutive, è necessario inviare una segnalazione in tal senso all'azienda al momento della predisposizione dei turni di ferie. In caso di non utilizzo nel periodo indicato, sarà liquidata la corrispondente retribuzione entro il febbraio dell'anno successivo.

PER IL 2011 SPETTANO 3 GIORNATE

PROMEMORIA 2011

Ferie, Permessi, Banca Ore e Straordinari - **BANCARI - CCNL ABI**



FISAC CGIL

WWW.FISAC.IT

Segretario Generale
AGOSTINO MEGALE

Segreteria Nazionale
Elena Aiazzi
Giuliano Calcagni
Giovanni Cavalcanti
Merida Madeo
Enrico Segantini
Costanza Vecera
Maurizio Viscione

Indirizzo
Fisac Cgil
Via Vicenza 5/a
00185 - Roma
Telefono
06 448841
Fax
06 4457356
Mail
fisac@fisac.it

FESTIVITA' IN VIGORE (Art. 48 CCNL)

In caso di coincidenza con la domenica delle festività del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, è prevista l'opzione tra il compenso aggiuntivo e la fruizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, di altrettante giornate di permesso retribuito.

PER IL 2011 SPETTA 1 GIORNATA

Importante

Per il personale che opti per la fruizione della relativa giornata di permesso, il termine del suo utilizzo è fissato al 30 novembre dello stesso anno in cui ricorre.

L'opzione per la retribuzione deve essere espressa entro il mese successivo – e cioè giugno - a quello in cui cade la giornata in questione (1 maggio).

In questi giorni l'orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.

FERIE (Art. 49 CCNL)

INQUADRAMENTO	GIORNI
QD 1/2/3/4	26
1 ^a /2 ^a /3 ^a Area con oltre 10 anni di anzianità	25
1 ^a /2 ^a /3 ^a Area da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità	22
1 ^a /2 ^a /3 ^a Area dall'anno successivo all'assunzione e sino a 5 anni	20 (22 per i 3 ^a A/4 ^o L)
25 ore settimanali	5 h
22,5 ore settimanali	4 h 30 m

Nell'ANNO DI ASSUNZIONE spettano:

- 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione;
- per le/i lavoratrici/lavoratori disabili, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta nel primo;
- ai QUADRI DIRETTIVI assunti direttamente dall'esterno con tale inquadramento, 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31/12 dello stesso anno – computando come mese intero l'eventuale frazione – con un massimo di 20 giorni;
- ai QUADRI DIRETTIVI disabili, 20 giorni se assunti nel primo semestre e 12 giorni se assunti nel secondo

I TURNI DELLE FERIE DEBBONO ESSERE FISSATI TEMPESTIVAMENTE DALL'AZIENDA, CONFERMATI AL LAVORATORE/LAVORATRICE E RISPETTATI; SOLO IN CASI ECCEZIONALI SI POSSONO VARIARE DI COMUNE INTESA TRA L'AZIENDA ED IL/LA LAVORATORE/LAVORATRICE.

PROMEMORIA 2011

Ferie, Permessi, Banca Ore e Straordinari - **BANCARI - CCNL ABI**



FISAC CGIL

WWW.FISAC.IT

Segretario Generale
AGOSTINO MEGALE

Segreteria Nazionale
Elena Aiazzi
Giuliano Calcagni
Giovanni Cavalcanti
Merida Madeo
Enrico Segantini
Costanza Vecera
Maurizio Viscione

Indirizzo
Fisac Cgil
Via Vicenza 5/a
00185 - Roma
Telefono
06 448841
Fax
06 4457356
Mail
fisac@fisac.it

La normativa di legge stabilisce che:

- spetta al/la lavoratore/lavoratrice un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane;
- tale periodo – salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva – va goduto per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione;
- le due settimane riferite all'anno di maturazione devono essere godute in maniera consecutiva in caso di richiesta della/del dipendente; qualora non sia avanzata una richiesta in tal senso, le ferie potranno essere utilizzate anche in modo frazionato

L'azienda può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il/la lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'azienda, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il/la lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

Non sono computati nelle ferie i giorni di accertata malattia o infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati immediatamente comunicati all'azienda.

PERMESSI RETRIBUITI Art. 56 (ex "K") (Art. 31, 94 CCNL)

Alle/ai lavoratrici/lavoratori a tempo pieno della 1^a/2^a/3^a Area (esclusi quindi i QD) spetta annualmente una giornata (7 ore e 30 minuti) di riduzione d'orario.

Il personale a tempo parziale della 1^a/2^a/3^a Area ha diritto alle due giornate (durata dell'orario settimanale diviso 5) previste dall'art. 56 del CCNL 19/12/94, integrate dalle ulteriori riduzioni d'orario decorse dal 1° gennaio 2000 (8 ore annue) e dal 1° gennaio 2001 (una giornata annua) per il personale a tempo pieno; queste ultime devono poi essere proporzionate al minore orario effettuato, dividendo l'orario settimanale per 5 (nel caso di part time verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d'orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell'anno, rispetto al normale orario).

Per entrambe le categorie, i permessi sono utilizzabili – previo preavviso all'azienda – anche in modo frazionato, nel limite minimo di un'ora.

IL NON UTILIZZO ENTRO L'ANNO SOLARE (1/1 – 31/12) COMPORTA LA PERDITA DI QUESTI PERMESSI.

BANCA DELLE ORE/LAVORO STRAORDINARIO

1^a/2^a/3^a Area (Art. 31,100,101 CCNL)

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni aggiuntive all'orario giornaliero normale nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato (ovvero di lunedì in caso di orario dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.

PROMEMORIA 2011

Ferie, Permessi, Banca Ore e Straordinari - **BANCARI - CCNL ABI**



FISAC CGIL

WWW.FISAC.IT

Segretario Generale
AGOSTINO MEGALE

Segreteria Nazionale
Elena Aiazzi
Giuliano Calcagni
Giovanni Cavalcanti
Merida Madeo
Enrico Segantini
Costanza Vecera
Maurizio Viscione

Indirizzo
Fisac Cgil
Via Vicenza 5/a
00185 - Roma
Telefono
06 448841
Fax
06 4457356
Mail
fisac@fisac.it

FLESSIBILITA' - Queste prestazioni, fino a 50 ore nell'anno, sono versate nella banca e danno diritto al recupero obbligatorio; bisogna però considerare che in questo quantitativo sono comprese le 23 ore di riduzione annua d'orario degli optanti per questa soluzione: le ore di flessibilità si riducono quindi a 27.

LAVORO STRAORDINARIO - Oltre il limite precedente, le prime 50 ore danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca o al compenso per lavoro straordinario, a richiesta della/del lavoratrice/lavoratore. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso. Il limite massimo dello straordinario è di 100 ore per anno solare.

PART - TIME - Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno solare e con un compenso, per le tre Aree professionali, corrispondente alla paga oraria:

- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della stessa unità produttiva.

Il CCNL prevede che, in alternativa al compenso, si possa optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle ore.

CRITERI DI RECUPERO - Entro i primi 6 mesi dall'effettuazione delle prestazioni il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e dipendente; oltre tale termine, quest'ultimo ha diritto al recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all'azienda di almeno:

- 1 giorno lavorativo in caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi in caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi in caso di recupero superiore a 2 giorni.

IL RECUPERO DOVRA' COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO NON OLTRE 24 MESI DALL'EFFETTUAZIONE.

Trascorso tale termine l'azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà - previo accordo con la/il dipendente - il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non fruite. In assenza di accordo, l'azienda indicherà, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

Le/i lavoratrici/lavoratori hanno il diritto di verificare tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza mensile) la propria situazione. Le aziende sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata rispetto al termine dei 24 mesi. Il diritto alla fruizione dei permessi "a recupero" deve tenere conto, in particolari periodi dell'anno, degli standard di operatività.

MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE RISPETTO ALLA PAGA BASE

(1/360 della retribuzione annua per ogni giorno diviso 7,5):

- + 25% per lo straordinario nei giorni feriali;

PROMEMORIA 2011

Ferie, Permessi, Banca Ore e Straordinari - **BANCARI - CCNL ABI**



FISAC CGIL

WWW.FISAC.IT

Segretario Generale
AGOSTINO MEGALE

Segreteria Nazionale
Elena Aiazzi
Giuliano Calcagni
Giovanni Cavalcanti
Merida Madeo
Enrico Segantini
Costanza Vecera
Maurizio Viscione

Indirizzo
Fisac Cgil
Via Vicenza 5/a
00185 - Roma
Telefono
06 448841
Fax
06 4457356
Mail
fisac@fisac.it

- + 25% e riposo compensativo in altro giorno della settimana (se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, di norma, nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo) per lo straordinario domenicale;
- + 30% per lo straordinario di sabato (in alternativa al recupero secondo il meccanismo della banca ore);
- + 55% per lo straordinario notturno [tra le 22 e le 6] (in alternativa al recupero secondo il meccanismo della banca ore);
- + 65% per lo straordinario notturno di domenica (in alternativa al recupero secondo il meccanismo della banca ore).

PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI Q. D. (Art. 81 CCNL)

La prestazione lavorativa dei QD deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell'ambito di un rapporto fiduciario.

La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3^a area professionale addetto all'unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative.

Nel caso in cui, per eccezionali e temporanee esigenze, i QD lavorino nei giorni festivi e di sabato, avranno diritto ad un permesso corrispondente in altra giornata.

Per quanto riguarda il trattamento economico delle prestazioni aggiuntive, il CCNL ha da tempo eliminato la maggiorazione di 10 ore mensili a cui era collegata la forfettizzazione del compenso per lavoro straordinario, rafforzando il concetto dell'autogestione dell'orario; è stabilito che l'azienda valuti la possibilità di corrispondere al QD un'apposita erogazione, a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno. Gli importi lordi annuali di € 1.110,38 (QD1) e di € 1.162,03 (QD2) relativi al vecchio limite di 80 ore annuali sono tuttora erogati come voci comprese nella paga base, senza più collegamento con le ore effettuate.

Norme da applicare alle prestazioni aggiuntive effettuate nel 2011

In MPS le Prestazioni Particolarmente Significative (P.P.S.) sono erogate insieme al Premio Aziendale di Rendimento (P.A.R. - Sistema incentivante). Il CIA MPS prevede la fissazione dei seguenti valori minimi e massimi, che sono previsti nel caso in cui l'Azienda – nell'ambito della sua discrezionalità – decida se pagare o meno al singolo QD:

- € 1000/2300 per i QD1/2;
- € 1600/3100 per i QD3/4.